

*Domanda di alimenti presentata dal convivente: inammissibile
nel procedimento avente ad oggetto le questioni sui figli*

Trib. Roma, sez. I civ., decreto 17 aprile 2017 (Pres. Mangano, rel. Velletti)

Convivenza di fatto – Domanda di alimenti – Cumulo processuale con la domanda relativa all'esercizio della responsabilità genitoriale – Esclusione

La domanda in materia di alimenti presentata dal convivente di fatto, ai sensi della legge n. 76 del 2016, deve essere introdotta, ex artt. 163 e ss. c.p.c., con atto di citazione e rientra nella competenza del tribunale in composizione monocratica, senza l'intervento del Pubblico ministero. La differenza di rito tra la domanda di alimenti e il procedimento per la disciplina dell'affidamento e mantenimento dei figli minori (rito camerale, di competenza collegiale, con necessario intervento del Pubblico ministero) impone di dichiarare l'inammissibilità della domanda alimentare, in applicazione di quanto disposto dall'art. 40 c.p.c., che consente nello stesso processo un cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (ex artt. 31, 32, 34, 35, 36 c.p.c.), escludendo di contro la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ma caratterizzate da riti diversi. Né il cumulo delle domande risulterebbe giustificato da ragioni di economia processuale: poiché se da una parte la trattazione contestuale dei procedimenti eviterebbe ai conviventi una pluralità di processi, dall'altra rischierebbe di rallentare la trattazione delle controversie aventi ad oggetto la disciplina dell'affidamento e del mantenimento dei minori, per le quali il legislatore ha previsto un rito semplificato che, in caso di conflitto genitoriale, consente la rapida adozione di misure definitive nei confronti dei figli.

(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

DECRETO

considerato che

Con ricorso depositato il ...2016 A A ha chiesto che fossero adottati provvedimenti in merito all'affidamento e mantenimento dei figli minori Y Y nato il ...2007, Y2 nata il ...2008 e Y3 nato il ...2011, nati dall'unione tra la ricorrente e B B. A fondamento della domanda la ricorrente ha

esposto di aver convissuto con il resistente dal3.2007 al4.2015 e che da tale data il B avrebbe provveduto al mantenimento dei figli esclusivamente tramite versamenti una tantum, insufficienti a soddisfare i bisogni dei minori. La ricorrente ha allegato di svolgere lavori occasionali, ha quindi chiesto che i figli fossero affidati in modo condiviso a entrambi i genitori con collocamento presso l'abitazione materna e regolamentazione delle modalità di frequentazione padre figli; ha chiesto che fosse posto a carico del resistente assegno di mantenimento dei figli di € 800,00 mensili oltre al pagamento dell'80% delle spese straordinarie relative ai minori e che il resistente fosse condannato al rimborso delle spese sostenute per il mantenimento dei tre figli minori a far data dalla cessazione della convivenza intervenuta il ...4.2015 per una somma indicata in € 10.400,00 e ha chiesto ai sensi della L 76/2016 che il resistente fosse condannato a corrispondere gli alimenti per € 500,00 mensili alla stessa ricorrente, accertato lo stato di bisogno della stessa. La A ha, inoltre, chiesto che fosse disposto il pagamento diretto da parte del datore di lavoro del resistente indicato nellar.l., oltre all'ammonizione del resistente ed alla condanna al pagamento di sanzione amministrativa per l'allegato inadempimento; con vittoria di spese in favore del difensore antistatario della ricorrente.

All'udienza del 2017 è comparsa la sola ricorrente dichiarando di svolgere lavori saltuari percependo reddito medio mensile di € 300,00 e di dover provvedere al mantenimento di altro figlio nato da precedente matrimonio. Il resistente non è comparso.

Sull'affidamento dei figli

La ricorrente ha chiesto che i figli minori fossero affidati in modo condiviso a entrambi i genitori con collocamento presso l'abitazione materna. Non si rilevano elementi ostativi per l'accoglimento della domanda di affidamento condiviso dei minori, mentre da quanto documentato i figli hanno sempre vissuto nell'abitazione materna pertanto tale assetto deve essere confermato.

L'affidamento condiviso previsto come regola dall'art. 337-ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza (secondo lo schema del comune accordo). In regime di affidamento condiviso ai genitori spetta l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per i minori - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori medesimi, e l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé.

Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, in assenza di diverso accordo due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita di scuola alle 20.30 ovvero nei giorni festivi dalle 16.30 alle 20.30 a settimane alterne dal sabato alle ore 12.00 alla domenica ore 20.00 riaccompanandoli presso l'abitazione familiare. Per metà delle vacanze natalizie ad anni alterni per il periodo 23/30 dicembre o 31 dicembre/6 gennaio, per metà delle vacanze pasquali comprendendo ad anni alterni la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo, per quindici giorni durante le vacanze estive in periodi da individuare in mancanza di diverso accordo ad anni alterni dal 1 al 16 agosto ovvero dal 17 al 31 agosto.

Sul mantenimento dei figli

Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti, nonché le modalità concrete di accudimento dei minori. L'art. 337-ter c.c. stabilisce che nel determinare l'assegno il giudice deve considerare le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi, la valenza dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

La ricorrente ha dichiarato di svolgere lavori saltuari e di aver diritto a percepire € 300,00 mensili per il mantenimento di un figlio nato da un precedente matrimonio con lei convivente ma che tale importo non viene regolarmente versato. L'unica documentazione reddituale depositata è l'attestazione ISEE 2015-2016 dalla quale si evince che la somma dei redditi del nucleo familiare composto dalla ricorrente, dal resistente, dai tre figli delle parti e dal figlio della ricorrente è di € 10.125,80.

Preso atto di tali risultanze risulta congruo determinare a carico del resistente quale contributo al mantenimento dei figli, assegno mensile di € 600,00 da corrispondere in favore della resistente, convivente con i tre figli minori, con decorrenza da luglio 2016 (data della domanda) oltre adeguamento secondo gli indici ISTAT (a partire da luglio 2017).

Occorre precisare che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. Tra le spese straordinarie, vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie, perché di fatto consequenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo spesa consequenziale alla scelta

della scuola o acquisto farmaci conseguenti alla prescrizione del medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori. Compiuta tale premessa deve essere evidenziato che tra le spese comprese nell'assegno di mantenimento devono essere considerate: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche pubbliche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero; prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della cessazione della convivenza; trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, sono suddivise nelle seguenti categorie:

- scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
- spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto);
- spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
- spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;

rilevato che con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro genitore che propone la spesa, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato; in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Le spese straordinarie "obbligatorie", per le quali non è richiesta la previa concertazione, che possono dunque essere effettuate da ciascun genitore anche in assenza del consenso dell'altro sono: spese per libri scolastici, spese sanitarie urgenti, per acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. Il contributo di ciascun genitore alle spese, in considerazione delle disponibilità patrimoniali e reddituali delle parti, deve essere quantificato nel 50% a carico di ciascun genitore.

Sulla domanda di ordine diretto al datore di lavoro

Per disporre versamento diretto da parte del datore di lavoro è necessario sia provato l'inadempimento del genitore. Nel caso di specie non sussistendo un titolo per il mantenimento non è possibile determinare l'entità delle inadempienze del resistente nei confronti dei figli. Pertanto non è possibile in tale sede disporre l'ordine di pagamento diretto al datore di lavoro.

Sulla domanda di condanna del convenuto per pregressi obblighi di mantenimento

La domanda di condanna della controparte al rimborso delle spese di mantenimento già sostenute, avanzata dalla A può esercitarsi nei limiti degli obblighi gravanti sui genitori in base ai principi di cui all'art. 316-bis c.c., nel senso che è obbligo dei genitori adempiere ai loro doveri nei riguardi dei figli in proporzione alle loro sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo, ma trattandosi di rimborso di spese, già sostenute, queste devono essere adeguatamente provate nel loro ammontare e nel quantum da chi allega di averle sostenute anche in luogo dell'altro obbligato, secondo le regole generali dell'azione di regresso. Non è possibile chiederne la rifusione, in particolare, semplicemente applicando matematicamente al tempo passato la misura del contributo di mantenimento a fissarsi per il futuro, né valutando il contributo che avrebbe dovuto essere prestato pro tempore dal genitore inadempiente. Tanto in conformità all'insegnamento della giurisprudenza in materia (v. Cass. I, 4.11.2010, n. 22506). Si tratta quindi di azione di regresso che dev'essere introdotta nell'ambito di un procedimento ordinario, non potendo essere decisa nelle forme del rito camerale.

Sulla domanda di alimenti del convivente ai sensi della legge 76/2016

La domanda di alimenti formulata dalla ricorrente in forza della l.n. 76/2016 deve essere dichiarata inammissibile. La domanda in materia di alimenti deve essere introdotta, ex artt. 163 e ss. c.p.c., con atto di citazione e rientra nella competenza del tribunale in composizione monocratica, senza l'intervento del Pubblico ministero. In applicazione del consolidato orientamento della Suprema Corte, deve rilevarsi che la differenza di rito tra la domanda di alimenti e il procedimento per la disciplina dell'affidamento e mantenimento dei figli minori (rito camerale, di competenza collegiale, con necessario intervento del Pubblico ministero) impone di dichiarare l'inammissibilità della domanda alimentare, in applicazione di quanto disposto dall'art. 40 c.p.c., che consente nello stesso processo un cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (ex artt. 31, 32, 34, 35, 36 c.p.c.), escludendo di contro la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ma caratterizzate da riti diversi. Né il cumulo delle domande risulterebbe giustificato da ragioni di economia processuale: poiché se da una parte la trattazione contestuale dei procedimenti eviterebbe ai conviventi una pluralità di processi, dall'altra

rischierebbe di rallentare la trattazione delle controversie aventi ad oggetto la disciplina dell'affidamento e del mantenimento dei minori, per le quali il legislatore ha previsto un rito semplificato che, in caso di conflitto genitoriale, consente la rapida adozione di misure definitive nei confronti dei figli (cfr. Tribunale Milano 23 gennaio 2017).

Ulteriori domande

Le domande di applicazione al convenuto di sanzioni di cui all'art. 709 ter c.p.c. non possono allo stato essere accolte non essendo state provate le gravi inadempienze che giustificano l'irrogazione di tali sanzioni.

Sulle spese

La contumacia del resistente e le ragioni della decisione inducono a compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Collegio definitivamente pronunciando dispone:

- Affida i minori a entrambi i genitori in modo condiviso con collocamento presso l'abitazione materna;
- dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli, in assenza di diverso accordo due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita di scuola alle 20.30 ovvero nei giorni festivi dalle 16.30 alle 20.30 a settimane alterne dal sabato alle ore 12.00 alla domenica ore 20.00 riaccompagnandoli presso l'abitazione familiare. Per metà delle vacanze natalizie ad anni alterni per il periodo 23/30 dicembre o 31 dicembre/6 gennaio, per metà delle vacanze pasquali comprendendo ad anni alterni la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo, per quindici giorni durante le vacanze estive in periodi da individuare in mancanza di diverso accordo ad anni alterni dal 1 al 16 agosto ovvero dal 17 al 31 agosto;
- pone a carico di B B e in favore di A A assegno mensile di € 600,00 quale contributo al mantenimento dei figli, da corrispondere al di lei domicilio entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza da luglio 2016 oltre adeguamento ISTAT a partire da luglio 2017, detratte le somme eventualmente già corrisposte;
- pone le spese straordinarie relative ai figli al 50% a carico di ciascun genitore, secondo quanto indicato in motivazione;
- dichiara inammissibili le ulteriori domande;
- compensa le spese di lite.

Così deciso nella camera di consiglio del 17 aprile 2017

Il Presidente
dr.ssa Franca Mangano